

# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR PROVINCIA DI LECCE

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA T.A.R.S.U.**

*(Approvato con delibera di Consiglio Comunale N°3 del 10/2/1996)*

*(Aggiornato con deliberazioni del C.C. n. 09 del 17/03/2005 e n. 11 del 31/03/2008)*

### **TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

#### **ART.1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della **TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI** sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n.507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso detta le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

#### **ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgv. n, 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanze e capacità della raccolta , ecc....)

#### **ART. 3 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a metri 500;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 500 metri e fino a 1000 metri;
- in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

#### **ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

#### **ART. 5 ESCLUSIONI DELLA TASSA**

1. Non sono Soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici: quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c. parti comuni del condominio di cui ai numeri, 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento

dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato.

b. le aree scoperte adibite a verde.

c. i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

d. i locali o le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quali parti di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

## **ART. 6 RIDUZIONI**

Ai fini della delimitazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

ATTIVITÀ	% di rid. sup.
- Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- Laboratori fotografici, eliografie	25%
- Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburanti	30%
- Gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontoiatri	10%
- Laboratorio di analisi	15%
- autoservizi, autonoleggi, autorimessaggi	10%
- Allestimenti, insegne	15%
- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia. *(il precedente comma è sostituito dal seguente con delibera della G.C.11/2008):*

Per le categorie produttive di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti tossici urbani, tossici o nocivi, non comprese nella precedente tabella, si applica la riduzione di superficie del 10%.

## **ART.7**

### **SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

## **ART. 8**

### **INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## **TITOLO II**

### **TARiffe E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

#### **ART.9**

#### **PARAMETRI**

La tassa è commisurata alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

#### **ART. 10**

#### **LOCALI TASSABILI**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali, comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessi e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno

escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc),

## **ART.11 AREE TASSABILI**

1. Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte dagli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

## **ART. 12 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE**

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti alla utilizzazione se dotati di arredamento o allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce).
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
4. La tassa non è comunque dovuta, se viene dimostrato il mancato utilizzo.

## **ART.13 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO**

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) di 1/3 per le abitazioni con unico occupante;
  - b) di 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - c) di 1/3 per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  - d) di 1/3 nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
  - e) di 1/3 nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle, costruzioni rurali.
- Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti -nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a

comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

#### **ART.14**

### **COMPUTO DELLE SUPERFICI**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, ad esclusione di quelle adibite a verde, sono computate al 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni- delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

#### **ART.15**

### **TASSA GIORNALIERA**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Sognano Cavour la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente, al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### **ART. 16**

### **CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE**

1) Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

#### **CATEGORIA A**

- Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
- Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.

- Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

( con deliberazione della G.C. n. 11/2008 è aggiunto il seguente capoverso):

-Altri depositi.

#### **CATEGORIA B**

- Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.

- Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

#### **CATEGORIA C**

- Abitazioni private;

(con deliberazione della G.C. n. 11/2008, il precedente capoverso è sostituito con il seguente):

- Abitazioni private e relative pertinenze (autorimesse, cantine, depositi ecc.);

- Attività ricettivo alberghiere.

- Collegi, case di vacanze, convivenze.

#### **CATEGORIA D**

- Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.

- Circoli sportivi e ricreativi.

#### **CATEGORIA E**

- Attività di produzione artigianale o industriale.

- Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.

- Attività artigianali di servizio.

#### **CATEGORIA F**

- Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.

- Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

2) Il Consiglio Comunale, entro il 31 Ottobre di ogni anno, determina con efficacia dall'anno successivo le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sotto categorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con medesima misura tariffaria.

### **ART. 17**

#### **GETTITO DEL TRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO**

La tariffa della tassa è determinata, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri dell'art. 61, commi 2 e 3 e dell'art. 67, comma 3, del D. Lgv. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni; in ogni caso il gettito complessivo non può essere inferiore al 50% del costo medesimo.

## **ART. 18 TARIFFAZIONE**

- 1) Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa dei rifiuti ( art. 65 del D.L. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni).
- 2) La Giunta Comunale, entro il 31 ottobre, ai sensi dell'art. 79 del D.L. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sotto categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

## **TITOLO III GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO - DENUNCIE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE**

### **ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un FUNZIONARIO RESPONSABILE.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgv. n. 507/93 successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
  - registro in cui verranno annotati giornalmente in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti sulle quali va riportato il relativo numero;
  - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del D.Lgv. n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni:Tutti i registri, che possono essere costituiti da tabulati o fogli, a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Generale, prima di essere posti in uso.

### **ART. 20 DENUNCIE**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e



detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi.

In particolare dovranno essere specificati:

- a) per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

## **ART. 21 ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

In caso di - omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

## **ART. 22 RISCOSSIONE**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la Ripartizione fino ad otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di

normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

*(Con deliberazione della G.C. n. 09/2005 è aggiunto il seguente comma):*

In aggiunta a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo la gestione e riscossione della TARSU può essere gestita nelle forme seguenti:

1. Mediante gestione diretta;
2. Mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 30,31,32 e 33 del D. Lgs. 267/2000;
3. Con affidamento a terzi, anche di una singola fase ( liquidazione, accertamento, riscossione ) privilegiando la riscossione diretta.

Non necessita alcuna deliberazione qualora il comune intenda gestire il tributo direttamente.

Nelle ipotesi di cui al punto 3), l'affidamento può avvenire:

- Mediante convenzione secondo le forme previste dall'art. 113, lett. c) ed e) del D. Lgs. 267/2000;
- Mediante affidamento della sola fase della riscossione, al concessionario del servizio di riscossione a mezzo ruolo.

## **ART. 23 RIMBORSI**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune, con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

## **ART. 24 SANZIONI**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

## **ART. 25**

### **CONTENZIOSO**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n.545 e al D.Lgs. 31.12.1992, n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.  
Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato alla Direzione Regionale Entrate Sezione staccata di Bari.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 26**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste in attuazione dell'art.18 comma 1° del presente Regolamento, differite al 31 ottobre 1996 con effetto dal primo gennaio 1997.

## **ART. 27**

### **ABROGAZIONI**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## **ART. 28**

### **NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15. 11 .1993 n. 507 e successive modificazioni.

## **ART. 29**

### **TRASMISSIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE**

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è trasmesso entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento.